

SCHEMA DI CONTRATTO

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI DEL TETTO E DELLE FACCIATE DELLA CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI DI TORINO ”.

C.I.G. 792660053F CUP

Importo netto: €=

Impresa aggiudicataria:, con sede in - (.....).

Tra:

la FONDAZIONE “TEATRO RAGAZZI E GIOVANI onlus”, con sede in corso Galileo Ferraris, 266 – Torino, - codice fiscale e Partita IVA, in persona del,, nato (.....) il, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, (in seguito “**Committente**”);

e

....., – – corrente in (.....) – n. - Cap. - codice fiscale e Partita IVA, rappresentata dal sig., in qualità di del soggetto aggiudicatario, nato a il, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima (in seguito denominata “**l’Appaltatore**”)

premesse che

1. in data, la Fondazione “Teatro Ragazzi E Giovani Onlus” ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. d) e comma 9 art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, per l’affidamento delle “Interventi di manutenzione straordinaria urgenti del tetto e delle facciate della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino”;

2. il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, di cui all’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

3. entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. (.....) offerte;

4. in data...../.../.... si è riunito il seggio per la seduta pubblica, di cui al verbale in pari data, e dopo aver aperto i plichi ed esaminato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti,

previo accantonamento delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche, all'individuazione dell'offerta con il maggior ribasso e alla formulazione della relativa proposta di aggiudicazione;

5. la Committente ha verificato la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC in corso di validità;

6. con provvedimento prot. n. del la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta economica da questi presentata che, sebbene non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;

7. con lettera prot. n. del, l'aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria, a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell'art. 76, co. 5, D.Lgs. 50/2016;

8. che la Committente si riserva di procedere con l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Parte Prima

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016 s.m.i. (nel seguito, «Codice dei contratti pubblici») e relativi atti attuativi.

Articolo 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____

(diconsi euro _____)

di cui:

a) euro _____ per lavori veri e propri;

b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.;

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5bis, del Codice dei contratti, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

a) bando e disciplinare di gara e dichiarazioni rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta;

b) offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

c) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145/2000 ("Capitolato Generale");

d) i documenti indicati all'art. 8 del CSA – parte amministrativa, cui si fa espresso rinvio.

Parte Seconda

Articolo 4 - PIANI DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento, il quale farà parte integrante e sostanziale del Contratto.

Si richiama tutto quanto indicato all'art. 33 del C.S.A – parte amministrativa.

Articolo 5 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito all'art. 12 del C.S.A. – parte amministrativa, che si intende integralmente riportato.

1bis. La Committente consegna i lavori e si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza degli stessi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Articolo 6 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori, ai sensi del precedente articolo, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo – parte amministrativa e al cronoprogramma del progetto esecutivo.
2. Qualora non dovesse rispettare il cronoprogramma concordato, all'Appaltatore verrà applicata la penale di cui al successivo art. 19 del contratto.

Articolo 7 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al D.L.

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui ai commi precedenti.

5. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un

consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 8 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal bando di gara, dal disciplinare, dal C.S.A. e da tutta la documentazione ad esso allegata.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dai documenti sopra citati.

Articolo 10 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Si applica quanto stabilito dall'art. 41 del C.S.A. – parte amministrativa, che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 11 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui

svolgono i lavori suddetti.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Stazione Appaltante segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, la Committente tratterà dal pagamento del Corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In tale caso, la Committente provvederà a disporre direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze accertate mediante il DURC.

3. In ogni caso, a garanzia di quanto precede, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione nelle forme di legge, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

4. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

5. Le ritenute di cui al comma 3 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

6. È facoltà inoltre della stazione appaltante valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. L'Appaltatore è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

8. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione

Appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.

9. Ai fini di consentire gli accertamenti relativi all'assolvimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, a cui è subordinato il pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente, entro 5 giorni dalla richiesta da parte di quest'ultima:

- un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:

- a) i nominativi dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto con le relative qualifiche, inquadramento e CCNL di categoria applicato;
- b) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e
- c) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e i relativi importi contributivi versati;

- i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte del Professionista dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono, la Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 12 - OSSERVANZA DELLE NORME

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Articolo 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 41 del CSA – parte amministrativa, con la sottoscrizione

del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

Articolo 14 - CAUZIONE

1. Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla concorrenza di Euro in misura pari al% dell'importo contrattuale mediante fideiussione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall'art. 30 del C.S.A. – parte amministrativa, conformemente agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004.

Articolo 15 - ASSICURAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 31 del C.S.A., al presente Contratto sono allegate:

- polizza assicurativa (C.A.R. – Contractor All Risks) che l'Appaltatore, in conformità agli schemi polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004, ha contratto a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori sul cantiere e sulle opere in genere ed in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisionali con i cui massimali di cui all'art. 31 del CSA – parte amministrativa, e la cui durata dovrà decorrere dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorso un anno dalla data di ultimazione, secondo quanto stabilito dall'art. 31 del C.S.A. – parte amministrativa, che si richiama integralmente;

- tale copertura assicurativa dovrà altresì tenere indenne il Committente Assicurato della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati durante l'esecuzione dei lavori nel luogo di esecuzione delle opere e nel corso dell'assicurazione, emessa in conformità agli schemi polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004, a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla suddetta responsabilità civile verso terzi con massimali minimi ed inderogabili di cui all'art. 31 del C.S.A. – parte amministrativa, che si richiama integralmente.

2. Il testo della polizza deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione del Committente.

3. La copertura assicurativa di cui sopra deve essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore del Committente, deve essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data del Certificato di collaudo e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente.

4. La polizza assicurativa deve essere trasmessa al Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e deve risultare conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004.

Articolo 16 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 24 del C.S.A. – parte amministrativa, che si intende integralmente riportato.

2. Prima del pagamento delle fatture, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei dipendenti, anche relativa ad eventuali subappaltatori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall'Appaltatore non risultasse idonea, la Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture

fino al momento in cui la regolarità contributiva e previdenziale non venga dimostrata.

3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia") s.m.i..

4. A tal fine, la Committente provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato" le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN

5. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6. L'Appaltatore dovrà altresì comunicare alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui al comma 5, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

7. I termini di pagamento saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 5, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione dei lavori o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, la Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

Articolo 17 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme

cedute e, in ogni caso, per essere efficace nei confronti della Committente, la cessione dovrà essere espressamente accettata da quest'ultima.

Articolo 18 - TERMINI DI ESECUZIONE

1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 75 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 19 - PENALI PER IL RITARDO

1. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine fissato per l'ultimazione di ogni singolo intervento, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari al 1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del C.S.A. – parte amministrativa, da trattenersi direttamente dalle somme spettanti all'Appaltatore in forza del Contratto. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

3. L'ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori e della penale potrà essere dedotto in corso d'opera nonché nel conto finale.

Articolo 20 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Parte Terza

Articolo 21 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono

considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Articolo 22 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali – l'art. 149 recita “ 1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Articolo 23 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COLLAUDO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del C.S.A – parte amministrativa.
2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.
3. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Articolo 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

Articolo 25 – RECESSO DELLA COMMITTENTE

1. Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Articolo 27 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86.

Articolo 28 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

La Committente:

..... - (.....);

L'Appaltatore:

..... - (.....);

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

3. Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

Art. 29 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, all'offerta economica presentata in sede di gara, al CSA, nonché alla normativa vigente in materia. In caso di contrasto, prevalgono gli atti di gara.

Art. 30 – ALLEGATI

1. Fanno parte del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante:

- il capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;
- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

La Committente

L'Appaltatore